



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 33

(1) Il Governo del Paese ospitante assicurerà l'inviolabilità delle comunicazioni ufficiali della GIGO, qualunque sia il mezzo di comunicazione impiegato, e non applicherà alcun tipo di censura a tali comunicazioni. (2) La GIGO avrà il diritto di utilizzare codici, di impiegare apparecchiature di comunicazione, e di inviare e ricevere corrispondenza.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

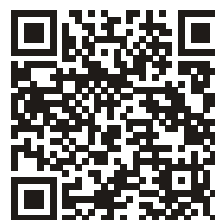
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-33>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it